

Deliberazione n. 12 del 11/07/2025

**OGGETTO: CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE AL CSI-PIEMONTE DI PRESTAZIONE DI SERVIZI IN REGIME DI ESENZIONE IVA, DAL 01.01.2025 AL 31.12.2029. APPROVAZIONE.**

### **IL CONSIGLIO D’AMBITO**

PREMESSO CHE:

- La Legge Regionale 1/2018 ha previsto la costituzione di una Conferenza d’Ambito Regionale per il governo e coordinamento del sistema impiantistico regionale e lo scioglimento delle attuali ATO provinciali.
- In data 04/09/2023, con atto notarile Rep. n. 56740 presso il Notaio Ganelli di Torino, è stata sottoscritta, tra i Consorzi di Area Vasta, la Città Metropolitana di Torino e le Province, la Convenzione istitutiva della Conferenza d’Ambito Regionale ai sensi della Legge Regionale 1/2018 e ss.mm.ii., denominata Autorità Rifiuti Piemonte (A.R. Piemonte).
- La Delibera di Giunta Regionale 3 luglio 2023, n. 16-7151, ha fornito le indicazioni in merito ai principali adempimenti connessi alla costituzione formale della Conferenza regionale e alla prima operatività dell’ente dal 1-1-2024, prevedendo che la titolarità dei rapporti giuridici relativi alle funzioni di ambito regionale transiti dalle ATO provinciali abrogate ad A.R. Piemonte sulla base di uno specifico Piano di trasferimento dei rapporti giuridici da approvarsi entro il 31/12/2025 (come da DGR 28-533 del 16-12-2024). Ad oggi tale Piano è in corso di redazione.
- Con Determinazione n. 1 del 30/09/2024 è stato disposto il trasferimento del personale (5 unità) in servizio presso ATO-R ad A.R. PIEMONTE con effetto dal 1-10-2024, come disposto dalla Convenzione istitutiva.
- Con Determinazione n. 2 del 01/10/2024 è stato disposto il trasferimento dei contratti relativi all’ordinaria conduzione dell’ente e dei beni da ATO-R ad A.R. PIEMONTE.
- La Regione Piemonte, con nota prot. 13.140.50/LRR/3/2-2021A/3 del 14/03/2025, ha confermato che A.R. Piemonte è da considerarsi ente di livello regionale.

CONSIDERATO CHE A.R. Piemonte, in quanto ente di nuova istituzione, deve organizzare ex novo il proprio sistema informatico ed informativo, comprendente, tra l’altro, la creazione dell’infrastruttura di Web Hosting, Cloud, i servizi di rete e di sicurezza, i servizi di posta, domini e firma digitale, il sito internet, la predisposizione del sistema di web conference.

RILEVATO CHE, a tal fine, con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 10 del 16/7/2024, A.R. Piemonte ha aderito al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) come “ente consorziato ordinario”.

DATO ATTO CHE:

- il CSI Piemonte è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa” (art. 3 L.R. n. 48/75);
- il CSI, costituisce ente strumentale degli enti consorziati, i cui interessi costituiscono – con riferimento all’ambito di competenza – oggetto dell’attività consortile;
- sono enti consorziati del CSI oltre alla Regione Piemonte, all’Università degli Studi di Torino e al Politecnico di Torino (Enti consorziati promotori), anche la Città di Torino e la Città Metropolitana di

Torino (Enti sostenitori) nonché, in qualità di Enti consorziati ordinari, gli enti strumentali e le società controllati dalla Città di Torino o dalla Città Metropolitana di Torino, le Aziende Sanitarie ed ospedaliere della Regione Piemonte, gli enti strumentali e le società controllati dalla Regione Piemonte; i Comuni, le Città Metropolitane e le Province, sia in forma individuale che associata; nonché ogni altro Ente a controllo pubblico (art. 6 dello Statuto);

- l'art. 2 comma 1 dello Statuto prevede che il CSI ha durata fino al 31 dicembre 2105;
- l'art. 4 comma 5 dello Statuto alla lettera a) stabilisce che il CSI progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; alla lettera e) prevede che il CSI realizza e gestisce reti ed impianti ed infrastrutture tecnologiche atti a garantire la connettività, l'interoperabilità, la cooperazione applicativa e la sicurezza funzionali ad interconnettere le Pubbliche Amministrazioni, cittadini e imprese; alla lettera f) prevede che il CSI valorizza il patrimonio informativo degli Enti consorziati attraverso la gestione delle relative banche dati, il riuso dei dati e del software, la diffusione dei c.d. "open data" e del software con codice a sorgente aperto; mentre alla lettera h) prevede che il CSI supporta le Amministrazioni consorziate nella digitalizzazione ed innovazione dei relativi processi secondo criteri di efficienza e semplificazione;
- l'art. 4 comma 6 dello Statuto precisa che il CSI, in conformità alle modalità e ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati conseguendo oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati da tali Enti;
- l'art. 4, comma 3, dello Statuto stabilisce che il CSI esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme, associata e semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale;
- ai sensi dell'articolo 7 comma 1 dello Statuto, ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle "finalità e compiti" dello stesso, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e dall'art. 4 dello Statuto;
- l'art. 7 comma 2 dello Statuto stabilisce che: "I servizi e/o le forniture di cui al precedente comma 1 sono definiti in un documento (Catalogo e Listino dei servizi del CSI), contenente la descrizione delle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture, delle modalità di realizzazione e dei criteri di quantificazione dei corrispettivi";
- l'art. 7 comma 5 dello Statuto stabilisce che i rapporti tra il CSI e gli Enti consorziati sono regolamentati da convenzioni quadro, laddove la dimensione e la durata del rapporto di fornitura lo rendano necessario e/o il consorziato lo richieda, e da atti di affidamento dei servizi oggetto di specifici preventivi da parte del CSI.

CONSIDERATO CHE A.R. Piemonte è Ente consorziato del CSI e può quindi procedere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, all'affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell'oggetto consortile e di quanto previsto dallo Statuto, ovvero nel rispetto delle funzioni strumentali del Consorzio come quivi riconosciute e richiamate.

#### RILEVATO CHE:

- L'affidamento di attività in regime di in-house providing, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., deve avvenire nel rispetto dei principi di risultato, fiducia ed accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo codice.
- Gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche.
- In caso di prestazioni strumentali, quali quelle erogate dal CSI, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

DATO ATTO CHE, in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all'osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l'esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, incluso l'obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi nonché a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati.

RILEVATO, con riferimento al regime fiscale applicabile ai corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizio

erogate dal CSI, che:

- l'art. 10 del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" individua le operazioni esenti IVA;
- la Legge Finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 261, lett. b, e 262) ha introdotto modifiche normative in materia di revisione del regime di esenzione delle prestazioni rese tra soggetti collegati che svolgono attività esenti;
- l'art. 82, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008 ha dato completa attuazione alle modifiche normative di cui al punto precedente;
- l'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 23/E del 8 maggio 2009 ha definito al punto 2 il Regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra soggetti che non hanno diritto alla detrazione (art. 10, secondo comma, DPR n. 633 del 1972);
- l'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2011 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci (art. 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972);

VERIFICATA la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per l'adesione effettiva al regime di IVA agevolata, debitamente verificata sotto l'aspetto giuridico e tributario e dato atto che A.R. Piemonte, con nota prot. n. 346 del 29/11/2024, ha presentato dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA nel corso dell'anno 2025.

RITENUTO di regolamentare i rapporti relativi all'approvvigionamento dei servizi informatici e informativi di cui necessita l'ente mediante una Convenzione quadro tra il CSI e A.R. Piemonte, data la rilevanza delle attività che richiedono una valenza pluriennale, trattandosi dei servizi di strutturazione ex novo del sistema informatico e informativo aziendale, fatti salvi singoli atti di affidamento dei servizi oggetto di specifici preventivi da parte del CSI.

RITENUTO CHE, ai fini della valutazione sulla congruità economica (art. 7 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.) dei servizi affidati in house a CSI Piemonte, A.R. Piemonte, in quanto ente di livello regionale come comunicato dalla Regione con nota prot. 13.140.50/LRR/3/2-2021A/3 del 14/03/2025, tiene conto della valutazione di congruità sulle tariffe esposte nel Catalogo e listino dei servizi del CSI effettuata periodicamente dalla Regione Piemonte.

VISTO lo schema di convenzione, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.

VALUTATO:

- funzionale agli scopi dell'ente nonché al ruolo di socio esercitato dallo stesso in CSI, il suddetto schema di convenzione;
- non puntualmente quantificabile, a priori, il costo complessivo della convenzione stessa, in considerazione della variabilità della qualità, quantità e perimetro operativo dei servizi gestiti;
- congrua, tuttavia, l'ipotesi di spesa indicativa, riferita ai soli servizi continuativi erogati da CSI Piemonte, stimata per il prossimo esercizio 2025 in circa 20.000,00 Euro;
- gli effetti positivi, in termini economici, derivanti dall'opportunità di aderire, nell'ambito dei servizi erogati dal Consorzio, al regime di esenzione IVA previsto dall'art. 10 del DPR 633/72, come modificato dalla Legge 244/2007;

PRECISATO che i servizi erogati sulla base dell'atto convenzionale sono configurati e gestiti secondo specifiche e standard già in uso presso il Consorzio nelle relazioni con gli altri enti consorziati, fatte salve le specificità legate alle particolari attività di A.R. Piemonte;

PRECISATO altresì che la quantificazione economica dei servizi continuativi, ai sensi della medesima convenzione, sarà verificata e valutata annualmente sulla base della CTE (Configurazione tecnico-economica) predisposta da CSI Piemonte e oggetto di valutazione di congruità effettuata periodicamente dalla Regione Piemonte;

RITENUTO opportuno rinviare a specifici provvedimenti di competenza dirigenziale:

- l'approvazione e sottoscrizione delle configurazioni tecnico-economiche annuali dei servizi continuativi, nonché dei progetti e delle proposte tecnico-economiche di servizi a tantum che potranno derivare nel periodo di validità della convenzione;
- l'assunzione degli impegni di spesa conseguenti, per quanto riguarda la copertura finanziaria necessaria a garantire l'acquisto dei servizi previsti nelle proposte economiche (CTE e PTE).

DATO ATTO CHE l'Assemblea, con deliberazione n. 3 del 04/10/2023, ha esteso ad A.R. Piemonte, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, l'applicabilità dei regolamenti in vigore presso ATO-R, ove compatibili e ove non altrimenti disposto dall'ente e/o dalla normativa di riferimento.

VISTI:

- il D. Lgs. 175 in data 19/08/2016, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- il D. lgs. 36/2023.

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare gli artt. 6, 7 e 38;
- l'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTA la Convenzione Istitutiva di A.R. Piemonte sottoscritta il 4 settembre 2023 presso il Notaio Ganelli di Torino e repertoriata al numero 56740.

DATO ATTO CHE le funzioni relative al Consiglio d'Ambito sono disciplinate dallo Statuto di A.R. Piemonte, al Titolo III, capi II e III.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTO l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 19 dello Statuto.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Paolo Foietta	X	
Fabrizio Vanni	X	
Angela Visentin	X	
Laura Graziella Bruna		X
Valter Brustia	X	

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Non partecipanti al voto n. 0

Votanti n. 4

Astenuti n. 0

Favorevoli n. 4

Contrari n. 0

Il Consiglio di Ambito all'unanimità dei presenti

## **DELIBERA**

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione con CSI Piemonte, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di rinviare a specifici provvedimenti di competenza dirigenziale:


- l'approvazione e sottoscrizione delle configurazioni tecnico-economiche annuali dei servizi continuativi, nonché dei progetti e delle proposte tecnico-economiche di servizi una tantum che potranno derivare nel periodo di validità della convenzione;
  - l'assunzione degli impegni di spesa conseguenti, per quanto riguarda la copertura finanziaria necessaria a garantire l'acquisto dei servizi previsti nelle proposte economiche (CTE e PTE);
3. Di dare mandato al Presidente di sottoscrivere la Convenzione di cui al precedente punto 1. apportando le eventuali modifiche formali che si rendessero necessarie.
  4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario  
Dott. Gerlando Luigi Russo  
(f.to in originale)

Il Presidente  
Dott. Paolo Foietta  
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Responsabile  
Dott. ssa Federica Canuto  
(f.to in originale)



## **CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSEAL CSI-PIEMONTE DI PRESTAZIONE DI SERVIZI IN REGIME DI ESENZIONE IVA**

**Tra**

Autorità Rifiuti Piemonte (AR Piemonte) con sede in Torino, Via Pio VII, 9 (C.F. 97896160013), in persona del Presidente Paolo Foietta, nato a Torino il 1/10/1956, domiciliato per la carica in Torino presso la sede dell’Autorità Rifiuti Piemonte (nel seguito Autorità)

**e**

il CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino Corso Unione Sovietica - 216 (C.F. 01995120019), in persona del Procuratore Speciale Marco Perotto (procura rogito Notaio Ritorto - Rep n. 747/531 del 16 aprile 2021), nato a Torino il 1° luglio 1969, domiciliato per la carica in Torino presso la sede del Consorzio (nel seguito CSI)

congiuntamente definite “Parti”

### **PREMESSO CHE**

- il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa” (art. 3 L.R. n. 48/75);
- il CSI, costituisce ente strumentale degli enti consorziati, i cui interessi costituiscono – con riferimento all’ambito di competenza – oggetto dell’attività consortile;
- sono enti consorziati del CSI oltre alla Regione Piemonte, all’Università degli Studi di Torino e al Politecnico di Torino (Enti consorziati promotori), anche la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino (Enti sostenitori) nonché, in qualità di Enti consorziati ordinari, gli enti strumentali e le società controllati dalla Città di Torino o dalla Città Metropolitana di Torino, le Aziende Sanitarie ed ospedaliere della Regione Piemonte, gli enti strumentali e le società controllati dalla Regione Piemonte; i Comuni, le Città Metropolitane e le Province, sia in forma individuale che associata; nonché ogni altro Ente a controllo pubblico (art. 6 dello Statuto); in data 16/07/2024, con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 10, si è consorziata anche Autorità Rifiuti Piemonte;
- l’art. 2 comma 1 dello Statuto prevede che il CSI ha durata fino al 31 dicembre 2105;
- quanto alle finalità, in particolare:
  - l’art. 4 comma 5 dello Statuto alla lettera a) stabilisce che il CSI progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi

- degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; alla lettera e) prevede che il CSI realizza e gestisce reti ed impianti ed infrastrutture tecnologiche atti a garantire la connettività, l'interoperabilità, la cooperazione applicativa e la sicurezza funzionali ad interconnettere le Pubbliche Amministrazioni, cittadini e imprese; alla lettera f) prevede che il CSI valorizza il patrimonio informativo degli Enti consorziati attraverso la gestione delle relative banche dati, il riuso dei dati e del software, la diffusione dei c.d. "open data" e del software con codice a sorgente aperto; mentre alla lettera h) prevede che il CSI supporta le Amministrazioni consorziate nella digitalizzazione ed innovazione dei relativi processi secondo criteri di efficienza e semplificazione;
- l'art. 4 comma 6 dello Statuto precisa che il CSI, in conformità alle modalità e ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati conseguendo oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati da tali Enti;
  - con riferimento alle modalità di acquisizione dei servizi:
    - l'art. 4, comma 3, dello Statuto stabilisce che il CSI esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme, associata e semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale;
    - ai sensi dell'articolo 7 comma 1 dello Statuto, ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle "finalità e compiti" dello stesso, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e dall'art. 4 dello Statuto;
    - l'art. 7 comma 2 dello Statuto stabilisce che: "I servizi e/o le forniture di cui al precedente comma 1 sono definiti in un documento (Catalogo e Listino dei servizi del CSI), contenente la descrizione delle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture, delle modalità di realizzazione e dei criteri di quantificazione dei corrispettivi";
    - l'art. 7 comma 5 dello Statuto stabilisce che i rapporti tra il CSI e gli Enti consorziati sono regolamentati da convenzioni quadro, laddove la dimensione e la durata del rapporto di fornitura lo rendano necessario e/o il consorziato lo richieda, e da atti di affidamento dei servizi oggetto di specifici preventivi da parte del CSI.

### OSSERVATO CHE

- l'Autorità è consorziata del CSI e può quindi procedere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, all'affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell'oggetto consortile e di quanto previsto dallo Statuto, ovvero nel rispetto delle funzioni strumentali del Consorzio come quivi riconosciute e richiamate;
- lo Statuto del CSI definisce le modalità di esercizio del controllo analogo indispensabile ai consorziati per poter operare mediante affidamenti diretti nei confronti del proprio organismo in house strumentale;
- tale controllo viene esercitato fra l'altro, attraverso la nomina diretta dei rappresentanti

dei consorziati nel Consiglio di Amministrazione nonché attraverso le ulteriori forme di controllo – anche congiunto - previsto dallo Statuto ovvero anche mediante l'eventuale costituzione di un tavolo di coordinamento inter-enti con compiti di organizzazione dell'azione di tale controllo tra gli stessi;

- l'affidamento di attività in regime di in-house providing, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., deve avvenire nel rispetto dei principi di risultato, fiducia ed accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo codice. Gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, quali quelle erogate dal CSI, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato; in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all'osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l'esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, incluso l'obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi nonché a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati.

### CONSIDERATO CHE

- con riferimento al regime fiscale applicabile ai corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizio erogate dal CSI:
  - l'art. 10 del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" individua le operazioni esenti IVA;
  - la Legge Finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 261, lett. b, e 262) ha introdotto modifiche normative in materia di revisione del regime di esenzione delle prestazioni rese tra soggetti collegati che svolgono attività esenti;
  - l'art. 82, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008 ha dato completa attuazione alle modifiche normative di cui al punto precedente;
  - l'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 23/E del 8 maggio 2009 ha definito al punto 2 il Regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra soggetti che non hanno diritto alla detrazione (art. 10, secondo comma, DPR n. 633 del 1972);
  - l'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2011 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci (art. 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972);

- l'Autorità, con nota prot. n. 346 del 29/11/2024, ha presentato dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA nel corso dell'anno 2025.

### **DATO INOLTRE ATTO CHE**

- i servizi oggetto della presente convenzione sono erogati nel quadro definito dal D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD);
- il dettaglio dei servizi oggetto della presente convenzione è contenuto negli Allegati Tecnici che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- con Deliberazione del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Autorità ha approvato il presente Atto.

**Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:**

### **PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 1 Programmazione, indirizzi, impegni e controlli**

1. L'Autorità, coerentemente con quanto indicato in premessa, riconosce il CSI quale proprio ente *in-house* e strumentale in ambito informatico, in coerenza con le funzioni strumentali riconosciutegli ed attribuitegli all'atto del consorzio ovvero con la presente convenzione, nonché in coerenza con le funzioni strumentali attribuite allo stesso CSI dalla legge costitutiva e dal suo Statuto, qui integralmente richiamati e fatti propri con riferimento alle funzioni strumentali ivi previste.
2. L'Autorità, coerentemente con quanto sopra indicato e secondo quanto meglio dettagliato all'art. 8 dello Statuto del CSI, esercita il controllo analogo sul Consorzio, anche mediante gli specifici strumenti di controllo dei servizi così acquisiti, come di seguito precisati.
3. L'Autorità riconosce altresì che il Patto Consortile che lo lega al CSI, unitamente agli altri soggetti consorziati, rappresenta la volontà di mettere a fattor comune un interesse condiviso ovvero l'obiettivo di innovazione tecnologica ed organizzativa che la stessa persegue così da ottenere vantaggi in termini economici e realizzativi per sé e per gli altri Enti consorziati; in particolare, l'Autorità riconosce al CSI il valore aggiunto, intrinseco alla propria natura, funzione e ruolo, di gestione evoluta di sistemi informativi complessi, con modalità tali da garantire economie di scala, efficienza e efficacia operativa.
4. In ragione, e nel rispetto di quanto sopra – sempre fatta salva la verifica di congruità di cui all'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. – l'Autorità si impegna sin d'ora a mantenere l'acquisizione dei servizi condivisi con altri consorziati presso il CSI come definiti al successivo art. 2.
5. L'Autorità si impegna quindi, anche mediante il corretto esercizio del potere di controllo analogo che gli spetta, alla partecipazione fattiva nelle funzioni di indirizzo

e controllo per favorire la crescita e la valorizzazione del CSI quale Ente al servizio proprio e di tutti gli enti consorziati.

6. L'Autorità definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla gestione di CSI, come anche di seguito precisato, relativamente alle attività affidate, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell'organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, promuovendo l'analisi dei costi, del rendimento della gestione e delle decisioni organizzative del servizio reso. L'Autorità esercita il controllo sull'attuazione degli affidamenti conferiti a CSI e valuta gli effetti della gestione delle attività al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti. Il CSI, si impegna a sua volta a coinvolgere adeguatamente l'Autorità nelle attività alla stessa destinate, assicurando la massima trasparenza e condivisione nella gestione delle stesse.
7. Il CSI, si impegna a trasmettere la documentazione prevista dallo Statuto e a definire formalmente e mettere in atto procedure adeguate a garantire i flussi informativi al fine di consentire all'Autorità l'esercizio del controllo analogo, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti di condivisione in rete. E' facoltà dell'Autorità far pervenire al CSI eventuali rilievi e/o indicazioni di indirizzo sulla documentazione di cui sopra che abbiano rilevanza sui servizi e/o forniture che il CSI eroga alla stessa.
8. L'Autorità individua, in coerenza con la propria programmazione complessiva, le attività di interesse da affidare a CSI, impartendo direttive e definendone gli obiettivi, i programmi, le priorità e assegnando le risorse economiche da destinare ai singoli affidamenti su base pluriennale.

## **Art. 2 Finalità e oggetto**

1. La presente convenzione disciplina, nel rispetto della normativa ed orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, i principi e le disposizioni generali che devono essere osservate per qualsiasi affidamento disposto dall'Autorità al CSI, nell'ambito dell'affidamento dei servizi in regime di esenzione IVA, rientranti tra le finalità del CSI.
2. I servizi erogati dal CSI perseguono l'obiettivo di garantire l'interoperabilità e l'integrazione dei sistemi informativi degli Enti consorziati, nonché con il Sistema Informativo della PA italiana.
3. La presente convenzione ha ad oggetto i servizi indicati negli Allegati Tecnici e/o in specifici Atti di affidamento che interverranno in vigenza di convenzione, definiti sulla base di quanto indicato nel documento di cui all'art. 7 comma 2 dello Statuto.
4. E' esclusa in ogni caso dalla presente convenzione la fornitura/cessione di beni (fatti salvi i casi in cui gli stessi siano accessori alla prestazione del servizio) oggetto di separati Atti, ai quali non è applicabile l'esenzione IVA.
5. Il CSI dovrà erogare i servizi utilizzando le competenze, le funzioni organizzative e le strutture tecnico-informatiche necessarie, mettendo a disposizione dell'Autorità risorse di provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di prestazioni affidate, secondo i termini e le modalità contenute in tutti i documenti di cui al precedente punto 3 del presente articolo.

## **Art. 3 Normativa rilevante**

1. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, CSI assicura che la gestione dei procedimenti ad esso affidati avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi. Inoltre, rispetto alle attività di sviluppo software, il CSI concorderà con l'Autorità le migliori modalità di attuazione delle previsioni contenute all'art. 69 CAD.

#### **Art. 4 Appalti di servizi e affidamenti**

1. In ogni caso di acquisizione esterna di servizi e, comunque, di affidamento di attività secondo le modalità di gestione di cui all'art. 9 dello Statuto, il CSI si attiene alle previsioni del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) nonché, ove applicabili, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e ogni altra disposizione di legge vigente in materia.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 512 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n° 208 e s.m.i. (Legge di stabilità 2016), il CSI provvede ai propri approvvigionamenti, ove possibile e con riferimento all'ICT, tramite CONSIP S.p.A., o altri soggetti aggregatori, o centrali di committenza. In caso di comprovata impossibilità a ricorrere ai predetti canali di rifornimento, il CSI potrà accedere, con provvedimento motivato del proprio organo amministrativo di vertice, ad altri operatori presenti nel mercato, dando atto della peculiarità del servizio richiesto e delle specifiche ragioni per cui non è possibile l'acquisto attraverso i canali di cui al predetto comma 512 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016.
3. Il CSI si impegna al rispetto dei limiti di spesa imposti dal comma 515 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 e a tal proposito il CSI condivide con l'Autorità le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa.
4. L'eventuale affidamento di consulenze e di collaborazioni avverrà nell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati, secondo quanto disposto dal Regolamento per il conferimento di incarichi esterni vigente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI.
5. L'Autorità e CSI si atterrano, per tutti gli aspetti di pertinenza della presente convenzione, a quanto disposto dalla L. 190/2012 in materia di anticorruzione e trasparenza.

### **PARTE SECONDA DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

#### **Art. 5 Modalità di definizione e di aggiornamento delle esigenze**

1. Coerentemente con gli indirizzi e le linee programmatiche di evoluzione del sistema informativo dell'Autorità, CSI propone la definizione delle attività annuali entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento.
2. L'Autorità, sulla base delle proprie esigenze, individua le attività che intende conferire al CSI in un documento denominato "Programma di Attività", redatto su

base annuale con proiezione pluriennale, da trasmettersi al CSI entro il mese di ottobre di ciascun anno. Tale Programma definisce gli obiettivi da perseguire attraverso il CSI, nonché la stima delle risorse economiche da impiegare a tal fine come indicato all'art. 7 comma 3 dello Statuto.

3. CSI, sulla base delle esigenze espresse dall'Autorità, predispone ogni anno per l'esercizio successivo, un documento di previsione annuale e pluriennale dei relativi costi presunti denominato "Piano dei Servizi". Tale documento costituisce elemento utile per l'Autorità al fine delle previsioni di bilancio annuale e pluriennale.
4. Sulla base delle sopra citate previsioni, con riferimento ai servizi erogati in continuità, il CSI dimensiona e attiva per l'anno successivo le proprie strutture produttive, con i costi che ne derivano, fatte salve diverse indicazioni dell'Autorità.
5. Le esigenze dell'Autorità, sono definite nei seguenti documenti:
  - CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA (CTE)  
In questo documento vengono rappresentati e dimensionati tutti i servizi gestiti in continuità ed i servizi ad hoc identificati al momento della sua stesura. Il documento propone la definizione di attività annuali e/o pluriennali di norma entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento;
  - PROPOSTE TECNICO ECONOMICHE (PTE)  
Documenti nei quali vengono descritti, dimensionati e valorizzati anche sotto il profilo temporale i servizi di sviluppo ed i servizi ad hoc individuati nel corso dell'anno. Le PTE vengono redatte solo a fronte di esplicita richiesta dell'Autorità.
6. L'Autorità potrà chiedere nuovi servizi e/o varianti ai servizi oggetto della presente convenzione, nel corso del periodo di vigenza, purché l'introduzione degli stessi tenga conto delle rispettive necessità operative e di quanto previsto dallo Statuto del CSI.
7. Qualora l'Autorità e il CSI ritengano opportuno o necessario introdurre varianti o miglioramenti a "CTE" o "PTE", le stesse dovranno essere formalizzate con specifica proposta scritta e avviate solo previa approvazione dell'Autorità.

#### **Art. 7 Modalità di offertazione e stima dei costi**

1. Le modalità di offertazione e stima dei costi sono definite nel documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI, di cui all'art. 7 comma 2 dello Statuto del CSI.
2. Nel rispetto della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i. le stime economiche a preventivo, espone per i servizi di cui alla presente convenzione, non devono essere superiori, a parità di servizi proposti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza regionali per servizi analoghi e devono essere comunque allineati ai prezzi di mercato, come previsto dal comma 553, art. 1 Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014).
3. Ai fini della valutazione sulla congruità economica (art. 7 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.) delle CTE/PTE, l'Autorità tiene anche conto della valutazione di congruità sulle tariffe espone nel Catalogo e listino dei servizi del CSI effettuata dalla Regione Piemonte.
4. L'affidamento formale delle attività da parte dell'Autorità al CSI avverrà con uno o

più atti formali di approvazione della CTE/PTE e relativa assunzione di impegno comunicata in forma scritta al CSI da cui risultino gli estremi e il dispositivo dei provvedimenti.

5. Per i servizi in continuità l'affidamento può anche essere frazionato su base mensile, con l'obbligo della sua formalizzazione prima dell'erogazione effettiva dei servizi, anche in caso di eventuale esercizio provvisorio del bilancio; eventuali rimodulazioni intervenute in corso d'opera non pregiudicano il riconoscimento dei costi sostenuti dal CSI fino alla condivisione della rimodulazione stessa.
6. Per i progetti e i servizi non in continuità per i quali sussista l'incompatibilità tra scadenze normative che impongono adeguamenti ai sistemi gestiti dal CSI ovvero esigenze straordinarie e motivate dell'Ente, e i tempi amministrativi necessari all'Autorità per la predisposizione dei relativi affidamenti, l'Autorità stessa può richiedere l'avvio delle attività anche in assenza di formale affidamento garantendo al CSI la facoltà di addebitare i costi sostenuti come aggiuntivi rispetto a quelli relativi ai servizi in continuità fino al formale affidamento degli stessi.
7. L'Autorità corrisponderà al CSI per ciascuno degli affidamenti, un corrispettivo pari alla copertura dei costi sostenuti da CSI sulla base del modello di contabilità industriale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del CSI, trasmesso a tutti i consorziati secondo le modalità previste dallo Statuto.
8. Con riferimento all'erogazione dei servizi che non hanno soluzione di continuità, l'Autorità si obbliga a garantire la copertura finanziaria degli stessi. Tuttavia, nel caso in cui il bilancio di previsione dell'Autorità non presentasse sufficiente disponibilità, L'Autorità potrà richiedere la riduzione dei servizi e CSI si impegna a formulare una proposta tecnica volta a minimizzare l'impatto della riduzione, fermo restando il riconoscimento dei costi già sostenuti.

#### **Art. 7 Condizioni per l'applicabilità dell'esenzione IVA**

1. I servizi oggetto della presente convenzione sono esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) come indicato in premessa.
2. Qualora, nel corso di validità della presente convenzione l'Autorità non presenti entro il 31/3 di ciascun anno la dichiarazione del permanere dei requisiti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA, a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno le prestazioni saranno automaticamente soggette all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

#### **Art. 8 Rendicontazione e fatturazione**

1. Il CSI garantisce che il processo di rendicontazione avverrà con la massima trasparenza, sulla base di modelli di rendicontazione standard eventualmente adattati alle esigenze specificatamente condivise con l'Ente.
2. La rendicontazione, si articola in:
  - rendicontazione tecnica e di monitoraggio dell'andamento dei servizi e dei volumi erogati, da effettuarsi secondo le modalità e le tempistiche definite nel Catalogo e Listino del CSI o negli Allegati Tecnici, esplicitando pertanto livelli qualitativi, quantitativi e dei tempi dei servizi resi;
  - rendicontazione economica opportunamente dettagliata con periodicità

trimestrale, si evidenziano l'avanzamento dei corrispettivi a tariffa al periodo, il confronto con il rispettivo preventivo e, a partire dal secondo trimestre, la stima economica a finire.

3. Le fatture vengono emesse sulla base dei preventivi di spesa, come segue:
  - per i servizi previsti in CTE: con cadenza trimestrale anticipata in regime di esenzione IVA, ciascuna per un importo pari a un quarto della valorizzazione previsionale annuale;
  - per i servizi oggetto di PTE, le modalità di fatturazione saranno ivi descritte.La correlazione fra importi fatturati e costi effettivamente rendicontati e l'eventuale determinazione del conguaglio avverrà solo a fine esercizio.

### **Art. 9 Conguaglio**

1. Al termine dell'esercizio e a seguito dell'approvazione del progetto di bilancio, il CSI determina il conguaglio economico di gestione.
2. Il conguaglio economico di gestione per l'Autorità - in applicazione del regime di esenzione IVA ex art. 10, c. 2 del DPR 633/72 - è determinato dalla differenza tra i corrispettivi dovuti dall'Ente sul complesso dei servizi a questo prestati ed i costi imputabili consuntivati al termine dell'esercizio.
3. In fase di valutazione del conguaglio economico di gestione vengono altresì evidenziati separatamente e corrisposti dall'Autorità gli eventuali oneri finanziari dovuti al CSI nei termini di cui al successivo art. 10 comma 2.
4. L'Autorità si riserva di richiedere attraverso il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione eventuali approfondimenti relativi alle modalità di computo.

### **Art. 10 Pagamento**

1. L'Autorità effettuerà i pagamenti entro 30 giorni data ricevimento fattura. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario. Il CSI si impegna a fornire comunicazione di eventuale variazione delle coordinate bancarie fornite.
2. L'Autorità si impegna ad effettuare i pagamenti, nei tempi indicati. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause imputabili all'Autorità, entro il termine di cui al precedente comma, il ritardo costituirà base di calcolo per l'addebito degli oneri finanziari sostenuti dal CSI ai sensi del precedente art. 9 comma 3.

### **Art. 11 Controlli sui servizi**

1. L'Autorità dispone controlli (direttamente o mediante soggetto terzo opportunamente individuato e comunicato al CSI) sulla regolare ed efficiente gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
2. Il CSI è tenuto ad agevolare lo svolgimento di tali verifiche, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento di tale attività.
3. L'Autorità, sulla base degli esiti dei controlli può chiedere al CSI di adottare le misure necessarie per risolvere problematiche eventualmente insorte, secondo le modalità di cui all'art. 16 della presente convenzione.

#### **Art. 12 Durata**

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dal 01.01.2025 al 31.12.2029, eventualmente rinnovabile o prorogabile, previo accordo scritto tra le Parti.
2. La durata dei singoli atti di affidamento è riportata nei medesimi. Resta inteso che gli affidamenti effettuati in vigenza della presente convenzione produrranno effetti fino alla completa realizzazione degli stessi.
3. Eventuali variazioni della durata di cui al precedente punto 2, dovranno essere approvate con specifico provvedimento che ridefinisca il perimetro di intervento e quantifichi l'onere economico corrispondente.
4. In ogni caso l'Autorità, si riserva di revocare i singoli affidamenti, per cause di forza maggiore o sopravvenute gravi ragioni di pubblico interesse, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per investimenti agli stessi dedicati.
5. I servizi, singolarmente considerati o nel loro complesso, oggetto di affidamento potranno, in ogni caso, essere interrotti/disdetti secondo le modalità indicate nelle CTE/PTE. In ogni caso, il CSI avrà diritto al pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione.

#### **Art. 13 Responsabilità del CSI**

1. Il CSI si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto della presente convenzione con la massima diligenza e risponde esclusivamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività dei servizi dovuta a fatto proprio o delle risorse dal medesimo comunque impiegate, ma non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti imputabili a fatto all'Autorità, di terzi o comunque dovuti a causa fortuita o forza maggiore, ovvero derivanti da comportamenti impropri, errati o non conformi alle istruzioni impartite dal CSI.

#### **Art. 14 Impegni delle Parti**

1. Il CSI si impegna al rispetto delle tempistiche definite con l'Autorità, nonché a segnalare tempestivamente problemi e/o criticità che possano causare ritardi nell'erogazione dei servizi.
2. Il CSI appronterà e concorderà con l'Autorità piani di lavoro coerenti con gli obiettivi definiti congiuntamente, svolgendo verifiche sugli avanzamenti dei progetti e periodicamente, o comunque ogni volta si presentino condizioni di criticità, informerà l'Autorità sulle evoluzioni. A fronte di criticità il CSI si impegna a proporre interventi correttivi al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
3. A fronte di scostamenti dei livelli di servizio, il CSI si impegna ad individuare forme di rientro atte a recuperare gli scostamenti secondo quanto verrà definito nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui all'art. 16.
4. Per ogni modifica di requisito già definito, o per ogni nuovo requisito che dovesse emergere durante l'erogazione dei servizi, il CSI provvederà a proporre delle varianti che saranno oggetto di valutazione nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 16.

#### **Art. 15 Responsabile dell'esecuzione**

1. L'Autorità individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione la dott.ssa Federica Canuto, Responsabile dell'Area Amministrativa, Giuridica e Finanziaria dell'ente.
2. Il CSI individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione il Responsabile della F.O. Gestione Clienti P.A. Locale, Atenei e Agenzie Marco Perotto.
3. La modifica dei Responsabili dell'esecuzione avviene mediante scambio di comunicazioni controfirmate dalle Parti e inviate via PEC.
4. I Responsabili potranno a loro volta individuare propri Referenti per la definizione delle modalità di espletamento delle attività disciplinate dalla presente Convenzione e degli specifici Allegati tecnici.

#### **Art. 16 Tavolo di Gestione della Convenzione**

1. Il Tavolo di Gestione ha la responsabilità della gestione complessiva della convenzione ed è costituito dai Responsabili di cui all'art. 15 o dai Referenti dagli stessi nominati.
2. I compiti assegnati al Tavolo di Gestione sono:
  - analisi delle rendicontazioni trimestrali tecniche ed economiche, valutazione dell'adeguatezza delle motivazioni in caso di scostamento dei corrispettivi rispetto ai preventivi e conseguente definizione delle azioni correttive;
  - controllo dell'andamento complessivo dei servizi; valutazione dei livelli di servizio e analisi degli eventuali SLA;
  - verifica periodica dei volumi di riferimento;
  - verifica periodica degli Allegati Tecnici e/o approvazione dei relativi eventuali aggiornamenti/nuovi allegati;
  - coordinamento dell'attività; individuazione, analisi e validazione delle azioni di miglioramento e di evoluzione tecnologica o di inserimento di nuovi servizi e delle eventuali varianti;
  - controllo dell'andamento complessivo della fatturazione e del credito;
3. Nel caso dovessero insorgere problematiche in relazione all'erogazione di singoli servizi affidati, la relativa gestione compete al Tavolo di Gestione e le eventuali controversie insorte saranno risolte bonariamente.

#### **Art. 17 Protezione dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano a garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE* (di seguito GDPR) tenendo anche conto di quanto contenuto nelle *clausole contrattuali tipo* tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento emanate con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione Europea del 4 giugno 2021.

2. L’Autorità e CSI assumono, rispettivamente, i ruoli di Titolare e Responsabile del trattamento dei dati ai fini della presente Convenzione e nei limiti delle attività di trattamento riferite ai servizi indicati negli Allegati Tecnici e dettagliati nelle CTE e PTE a cui si rinvia per la definizione puntuale di: contesto, durata, natura, finalità, tipi di dati personali o particolari gestiti, categorie di interessati e misure tecniche ed organizzative da implementare per garantire la protezione dei dati
3. Il CSI, avendo prestato garanzie sufficienti - per esperienza, capacità ed affidabilità - per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che i trattamenti soddisfino i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e garantiscano la tutela dei diritti dell’interessato, è tenuto, nel corso dello svolgimento e per tutta la durata delle attività affidategli nell’ambito della presente Convenzione a:
  - attenersi alle disposizioni previste dal GDPR e dal Codice *Privacy* (D. Lgs. 196/2003 così come successivamente modificato ed integrato) e ad operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare dei principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita (cd. *Privacy by design & by default*), nonché - in tutti i casi in cui vi ricorrono i presupposti - dei provvedimenti vigenti a carattere generale emanati dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia, ed in particolare il Provv. sulle funzioni degli Amministratore di Sistema laddove le attività oggetto dell’affidamento richiedano competenze riconducibili a tale figura professionale;
  - svolgere le attività di trattamento dati, soltanto su istruzione documentata del Titolare, salvo che lo richieda una norma di legge cui è soggetto il CSI. In tal caso, il CSI informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate;
  - informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, le istruzioni ricevute violino il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o europee, relative alla protezione dei dati;
  - adottare le misure tecniche ed organizzative di sicurezza dei dati personali e particolari adeguate alla/e tipologia/e di trattamento e concordate formalmente con il Titolare (con il dettaglio contenuto per ogni trattamento nelle singole CTE e/o nelle PTE), per la protezione dalle violazioni di sicurezza che comportino accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati. Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, le Parti tengono debitamente conto dello stato dell’arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati. Le misure sono in ogni caso conformi alle indicazioni o *best practices* di riferimento (es le linee guida AGID circa le “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni”, ecc).

- redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30 comma 2 del GDPR;
- non trasferire tutti o alcuni dati personali trattati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, se non su istruzione del Titolare o previa autorizzazione dello stesso e fornendo in tale ultimo caso, indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento in conformità a quanto previsto nel capo V del GDPR;
- in virtù della qualità del CSI di ente strumentale per l'informatica della Pubblica Amministrazione e dell'autorizzazione generale del Titolare, ricorrere ai sub-Responsabili presenti nella sezione "Trasparenza" del sito internet del CSI, a cui sono affidate specifiche attività nel rispetto della disciplina sui contratti pubblici. Nel caso di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione dei sub-Responsabili, il CSI informa il Titolare in merito, mediante comunicazione scritta o aggiornamento del sito, al fine di dare l'opportunità allo stesso di opporsi in conformità all'art. 28 comma 2 del GDPR. Il CSI si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, in cui siano descritti analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare nella sostanza i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali derivanti dalle presenti clausole. Il CSI rimane pienamente responsabile dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili, notifica al Titolare qualunque loro inadempimento e si impegna a fornire, se richiesto, copia del contratto stipulato con il sub-responsabile e di ogni successiva modifica;
- concedere l'accesso ai dati personali unicamente ai soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR nella misura strettamente necessaria per l'attuazione e la gestione delle attività oggetto dei trattamenti e a garantire che gli stessi si siano impegnati a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato;
- tenendo conto delle informazioni a sua disposizione, delle istruzioni ricevute, dei limiti delle responsabilità previste dall'art. 28 per i Responsabili del trattamento, coadiuvare ed assistere il Titolare nelle attività svolte per la conformità al Codice e al GDPR, ed in particolare a soddisfare i suoi obblighi di garantire:
  - il rispetto dei principi di esattezza e aggiornamento dei dati;
  - l'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. da 12 a 22 del GDPR, notificando prontamente al Titolare qualunque richiesta nel rispetto delle istruzioni e delle modalità di erogazione dei servizi dettagliati nelle specifiche CTE e PTE; il Responsabile non risponde alla richiesta a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare;

- la redazione o l'aggiornamento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e/o la necessità di consultare preventivamente l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali;
- cooperare ed assistere il Titolare in caso di violazioni di dati personali nell'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del CSI. In particolare, in caso di violazione di dati trattati dal CSI, lo stesso notifica al Titolare senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza, le seguenti informazioni:
  - una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
  - i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
  - le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- rispondere alle richieste di informazioni del Titolare e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria al fine di dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Codice e dal GDPR consentendo, a intervalli ragionevoli, attività di ispezione, audit o riesame delle attività, anche in caso di inosservanza. A tal fine, il Titolare può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del CSI e può scegliere di condurre l'attività di verifica autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di verifica possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del CSI e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole. Su richiesta, le Parti mettono a disposizione delle autorità competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di verifica;
- per quanto di competenza, prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti (informando contestualmente il Titolare con la massima celerità);
- in caso di contestazione di una violazione degli obblighi di cui sopra e su richiesta del Titolare, sospendere immediatamente il trattamento dei dati personali a cui tale contestazione si riferisce ed informare prontamente il Titolare in merito al fatto di essere in grado o meno di rispettare tali obblighi, al fine di consentire al Titolare di intraprendere, entro un termine ragionevole, le misure necessarie, a tutela del trattamento dei dati;
- sospendere il trattamento di dati personali nel caso in cui, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i principi previsti dal GDPR, lo stesso insista sul rispetto delle istruzioni;

- al termine del trattamento, restituire o cancellare i dati del Titolare sulla base della sua scelta formale, certificandone la cancellazione delle copie, fatto salvo il caso in cui una norma di legge non ne preveda la conservazione.

#### **Art. 18 Impegno alla riservatezza**

1. Le Parti reciprocamente si impegnano sotto la rispettiva esclusiva responsabilità a garantire la dovuta riservatezza con riferimento ad ogni informazione, latamente intesa, connessa all'esecuzione della presente Convenzione (a mero titolo esemplificativo, informazioni tecniche ed economiche, listini, quotazioni, etc.) e/o ad ogni atto ad essa conseguente, impegnandosi a trattarli nella misura e per il tempo strettamente necessari. Qualora inoltre le informazioni riservate debbano – sempre e solo in quanto strettamente necessario, e nella ristretta limitata misura, ai fini dell'espletamento dell'attività di competenza di ciascuno - essere acquisite da soggetti terzi, operanti sempre e comunque per conto e/o nell'interesse di una delle Parti, ciascuna si obbliga a:
  - darne previa notizia all'altra;
  - acquisire comunque impegno scritto da parte di detti terzi al rispetto del presente impegno di riservatezza.

#### **Art. 19 Accessibilità**

1. Nello svolgimento delle proprie attività, il CSI è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni, volte a favorire l'accessibilità dei soggetti disabili ai servizi informatici, ed in particolare della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 e s.m.i..

#### **Art. 20 Adempimenti in materia di sicurezza**

1. Il CSI nell'espletamento dei servizi dovrà rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni provvedimento e cautela necessaria per garantire l'incolumità delle persone. In particolare, le Parti si impegnano a rispettare quanto dettato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di cooperazione e coordinamento. A tal fine e per ogni ulteriore occorrenza le Parti dovranno rapportarsi attraverso i rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (per il CSI, è possibile contattare tale Servizio all'indirizzo mail [spp@csi.it](mailto:spp@csi.it)). Inoltre, l'Autorità si impegna – laddove richiesto – a contattare il Servizio Prevenzione e Protezione del CSI per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) prima dell'inizio dei servizi, oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 21 Oneri fiscali e spese**

1. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono posti a carico della Parte richiedente.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

#### **Art. 22 Modifiche**

1. La presente convenzione può essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo tra le stesse. Le eventuali modifiche, integrazioni, o interpretazioni

devono essere formulate con atto scritto, sottoscritto dalle Parti.

**Art. 23 Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione e relativi Allegati, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

*Firmato digitalmente da:* Paolo Foietta  
Presidente  
Autorità Rifiuti Piemonte

*Firmato digitalmente da:* Marco Perotto  
Procuratore Speciale  
CSI-Piemonte